



PROTOCOLLO D'INTESA TRA LE ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE Rare Special Powers (RSP) - APS, con sede legale in _____, nella persona della Presidente Eleonora Passeri.

ASSOCIAZIONE ANFFAS PER LORO ONLUS, con sede in _____, nella persona della Presidente Moira Paggi.

PRESO ATTO

che le due associazioni già hanno collaborato, per l'organizzazione di iniziative congiunte per la sensibilizzazione su malattie rare, disordini associati al neurosviluppo e disabilità intellettiva,

che le associazioni firmatarie del presente accordo condividono l'importanza di sviluppare e approfondire la promozione e la sensibilizzazione di argomenti a loro comuni

CONSIDERATO

che la premessa è parte integrante del presente accordo

RSP e ANFFAS PER LORO CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

Il presente accordo di collaborazione ha come oggetto un programma di iniziative di divulgazione, informazione e formazione sui temi del deficit del neurosviluppo, malattie rare e disabilità intellettive.

ARTICOLO 2

(dettaglio attività)

Le associazioni firmatarie del presente protocollo si impegnano nei limiti delle situazioni contingenti e degli impegni della singola associazione, a realizzare le seguenti attività:

- Iniziative volte alla sensibilizzazione nei confronti dei temi sopracitati in collaborazione con alcuni comuni umbri per il LIGHT A MONUMENT nelle giornate identificate e concordate
- Iniziative di promozione, nei confronti di istituzioni (politiche, socio-sanitarie di vario genere)

ARTICOLO 3

(Durata)

Il presente protocollo entrerà in vigore alla data della stipula e avrà durata di un anno senza possibilità di tacito rinnovo.

Ciascuna parte contraente può chiedere con semplice comunicazione una revisione delle condizioni ivi contenute per procedere alla stipula di una nuova convenzione.

ARTICOLO 4

(clausola compromissoria)

Eventuali controversie circa l'interpretazione e/o l'esecuzione del seguente protocollo saranno risolte definitivamente da un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati in conformità agli art.806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Gli arbitri decideranno secondo diritto. La sede dell'arbitrato sarà Assisi.

ARTICOLO 5

(Modifiche ed integrazioni)

il presente protocollo potrà essere modificato e/o integrato solo mediante accordi successivi tra le parti.

Luogo e data